

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 588**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 gennaio 2006)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. La delega per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è contenuta nell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, che reca interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione per il 2001).

L'inserimento nel novero di un più ampio intervento di riassetto normativo e codificazione comporta che i criteri stabiliti dall'art. 11 devono essere integrati con le altre direttive che possono desumersi dalla legge di semplificazione del 2001.

In questo senso, la nozione di coordinamento normativo assume un significato non solo lessicale e sistematico, ma consente un più ampio intervento, inteso a rendere la normativa su cui si va ad incidere più coerente nel suo complesso ed in sintonia con l'evolversi dei principi generali e con l'esigenza di ridefinire l'area di incidenza delle pubbliche funzioni secondo il disegno ordinamentale previsto dal titolo V della Costituzione.

Il primo vaglio che deve essere effettuato nell'esercizio della delega consiste nel valutare se la funzione che viene regolata è indispensabile e se è allocata ad un livello di governo adeguato secondo il principio della sussidiarietà.

Circa la necessità delle funzioni esercitate dal Corpo nazionale non sussistono dubbi.

Quanto al livello di governo nel quale devono collocarsi, va evidenziato che le competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono complesse e variegate, e si possono riferire a più punti delle funzioni riservate allo Stato, elencate dal nuovo art. 117 della Cost.

Da un lato non può dubitarsi della piena competenza statale, trattandosi di norme che altro non rappresentano se non la razionalizzazione della organizzazione degli uffici di un organo dello Stato (in questo senso, *cfr.* Corte Cost., sentenza n.134/2004 )

Più complessa può apparire la vicenda del riordino delle competenze, che va analizzata di volta in volta secondo la natura delle stesse.

Pur non essendo espressamente menzionate, non si può altresì dubitare che le attività di soccorso pubblico e di prevenzione incendi, sono rimaste attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, nell'ambito delle competenze legislative fissate dall'art.117 della Cost. E' noto che l'attività di soccorso pubblico risponde ad esigenze fondamentali di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, a cui sottendono istanze di unificazione che richiamano direttamente lo stesso principio di unità ed indivisibilità della

Repubblica. Per i suoi contenuti e finalità, il soccorso pubblico presenta – è nozione di comune esperienza – connessioni dirette e non scindibili dalle funzioni proprie della sicurezza, con riflessi immediati sul terreno del mantenimento dell'ordine pubblico.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, è altresì certo che essa è funzionale alla tutela della incolumità della vita e della sicurezza dei cittadini ed è altresì diretta a prevenire una serie di reati ad essa collegati (si pensi all'omicidio colposo o alle lesioni colpose), avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività che essa sottende (*cfr. anche se non strettamente in termini, Corte Cost. sentenza n. 428/2004 in materia di circolazione stradale*); la sua collocazione nell'ambito delle competenze legislative statali è in linea con la giurisprudenza della Corte Cost. (sent. n. 407/2002) che riferisce la sicurezza alle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

Alla prevenzione incendi è inoltre inscindibilmente connessa la rigorosa necessità di adottare una disciplina tecnica uniforme su tutto il territorio nazionale, in modo da assicurare, ugualmente in tutti i casi, costanti livelli di sicurezza, (*cfr. in senso conforme, Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 25 agosto 2003*).

Altri compiti del Corpo nazionale possono poi *impattare* su principi costituzionali di legislazione esclusiva o concorrente. Si pensi per quanto riguarda i primi, ai compiti di difesa civile ed al loro riferimento all'art.117 lett d) della Cost. e, con riguardo ai secondi, alla "protezione civile", alla "disciplina dei porti ed aeroporti civili", al "trasporto e distribuzione dell'energia". Soccorre però sul punto l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n.303/2003), che ha ritenuto poter la disposizione dell'art.118 Cost., in applicazione del metodo di sussidiarietà verticale e di adeguatezza, attrarre la funzione legislativa, dove ricorra la necessità dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative.

2. Sulla base delle premesse svolte, per giungere alla redazione di un testo per l'esercizio della delega, l'approccio metodologico seguito è stato quello di procedere alla raccolta di un vastissimo ambito normativo da unificare, alla successiva verifica della rilevanza delle singole disposizioni ai fini dell'oggetto della delega, ed all'accertamento della loro la vigenza. I risultati della ricerca, coordinati e riuniti in modo sistematico, sono confluiti nel nuovo testo, in cui è stato riportato l'assetto normativo fondamentale, rimettendo a successivi regolamenti dell'Amministrazione la disciplina di dettaglio. L'indagine è stata svolta sulle fonti legislative di rango primario, ma anche su quelle di matrice regolamentare nei casi in cui è apparso necessario per maggiore chiarezza ed organicità del sistema.

La normativa concernente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possedeva una propria sistematicità in epoca risalente (legge n. 1570/1941; legge n. 469/1961) e via via è stata modificata con interventi per lo più parziali che si sono sovrapposti nel tempo, spesso lasciando in vigore le norme originarie. In questo quadro complesso è inevitabile operare interventi innovativi che integrino le modifiche sopravvenute e riportino ad organicità la disciplina. Ciò ha comportato spesso la necessità di riscrivere il testo vigente in modo da conferirgli maggiore leggibilità e conformità alle riforme che hanno nel tempo hanno coinvolto la pubblica amministrazione.

Nella redazione sono state tenute in particolare presenti, tra le altre, le seguenti leggi ed i seguenti regolamenti:

- a) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 “Approvazione delle disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili”;
- b) legge 13 maggio 1940, n. 690 “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti”;
- c) legge 27 dicembre 1941, n.1570 ”Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendio”;
- d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 “Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 701 “Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 “Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi”;
- g) legge 13 maggio 1961, n.469 “Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- h) legge 4 gennaio 1963, n. 10 “Adeguamento dell’indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza”;
- i) legge 26 luglio 1965, n.966 “Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento”;
- j) legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Norme sul soccorso e l’assistenza delle popolazioni colpite da calamità” – protezione civile

- k) legge 27 dicembre, n.850 “Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- l) legge 23 dicembre 1980, n.930 “Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
- m) legge 18 luglio 1980, n. 406 “Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi”;
- n) legge 7 dicembre 1984, n.818 “Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e3 della legge 4 marzo1982, n. 66 e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale”;
- o) decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, “Disciplina temporanea per l’accesso ai ruoli della pubblica sicurezza e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n.402
- p) legge 5 dicembre 1988, n.521 “Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
- q) legge 2 dicembre 1991, n. 384 “Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti”
- r) legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;
- s) decreto legge 28 agosto 1995, n. 361 “Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 ottobre 1995, n. 437;
- t) decreto legge 1 ottobre 1996, n.512 “Incremento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.609;
- u) legge 10 agosto 2000, n. 246 “Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- v) legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- w) legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- x) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della

- direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”;
- y) D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
  - z) D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
  - aa) D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
  - bb) D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
  - cc) D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 “Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell'interno”;
  - dd) D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  - ee) D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza incendi” e successive modifiche;
  - ff) D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CE, relativa ai prodotti da costruzione”.

## **CAPO I - Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Il capo I accorpa e riscrive con gli aggiornamenti necessari le norme fondamentali relative all'assetto delle competenze ed all'organizzazione.

Sono state prese in esame norme che provengono in parte da fonti primarie risalenti ed in parte dal nuovo assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dello Stato, che segue al processo di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica disposto dalle c.d. leggi Bassanini.

Le principali leggi organiche di settore (L.n. 1570/1941 e L. n.469/1961) collocano il Corpo nazionale nel Ministero dell'Interno, con una certa autonomia organizzativa; ne individuano le competenze istituzionali e la struttura organizzativa a livello centrale e

periferico, aspetti questi ulteriormente integrati da successive leggi di settore (legge n.966/1965; legge n. 996/1970; legge n.930/1980) e da altre disposizioni sparse in più fonti normative.

Questo complesso sistema è stato posto in raffronto con i principi introdotti dal D.Lgs n. 300/1999 e dai successivi provvedimenti di attuazione, che hanno inciso - soprattutto i secondi - profondamente sugli aspetti organizzativi e strutturali del Corpo.

L'art 14 del decreto legislativo n. 300/1999 attribuisce al Ministero dell'interno, tra gli altri, funzioni e compiti in materia di difesa civile, soccorso pubblico e prevenzione incendi, nonché gli altri compiti assegnati dalle vigenti norme al Corpo nazionale; il successivo art.15, stabilisce che l'organizzazione periferica del Ministero dell'interno è costituita anche dalle strutture periferiche del Corpo nazionale; il D.P.R. n.398/2001 sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e sull'istituzione dei dipartimenti, attribuisce al Dipartimento dei vigili le competenze sopra indicate, svolte dalle direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento. Il D.M.7 marzo 2000 definisce un'ulteriore fase dell'assetto organizzativo interno ed individua gli uffici di livello dirigenziale da attribuire ai dirigenti del Corpo.

Dalle fonti richiamate emerge con chiarezza che rimangono sostanzialmente immutati i compiti della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, con l'aggiunta delle attribuzioni in materia di difesa civile; risulta invece modificata l'organizzazione del Corpo a livello centrale, con la soppressione della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio ed il trasferimento delle funzioni degli uffici centrali (Scuole centrali, Centro studi ed esperienze, Servizio tecnico centrale, Servizio sanitario e Servizio ginnico sportivo) alle direzioni centrali e agli uffici da esse dipendenti.

Diverse considerazioni valgono per le articolazioni periferiche del Corpo, sulla cui struttura non hanno direttamente inciso le innovazioni attuate a livello centrale, e per le quali si pone solo l'esigenza di valutare la necessità riflessa di eventuali assestamenti.

In considerazione di quanto sopra, si è ritenuto di non riportare nel testo del decreto legislativo le disposizioni relative alla organizzazione centrale in quanto già presenti nei provvedimenti normativi che regolano il Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 14 del d.lgs n.300; art 6 del DPR n.398 del 2002). Per la stessa ragione non è stata inserita alcuna previsione sul Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, in quanto già contenuta, in via generale, nell'art 5 del D.Lgs, n. 300 e nell'art 12, comma 1, del D.Lgs n.139/2000, in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, e, più specificamente, nell'art. 6 del D.P.R. n. 398 cit.

## ART 1

Definisce con una previsione di carattere generale struttura e funzioni del Corpo nazionale. Riporta in forma aggiornata quanto disposto nel titolo I “ Ordinamento dei servizi antincendio” della legge n.469/1961, articoli 1 e 9, nella parte in cui rispettivamente attribuiscono al Ministero dell'interno il servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi ed attestano il carattere civile dell'Istituzione. Non sono state inserite, per scelta sistematica, le parti in cui si individuano i contenuti delle funzioni, riscritti , invece, nel Capo III “Prevenzione incendi” e nel Capo IV “Soccorso pubblico” del decreto legislativo. Si è tenuto conto inoltre delle competenze in materia di difesa civile previste dall'art 14 del D.Lgs n. 300, dall'art. 6 del DPR n.398 e dall'art.52, comma 7, della legge n.448/2001, storicamente già previste nelle disposizioni della legge 1570/1941, nella parte in cui- art.1 - prevede che il Corpo è chiamato a contribuire “ ... *ai bisogni della difesa territoriale*”

Il comma due riporta sostanzialmente la previsione dell'art 11 della legge n.225/1992, a cui infatti si fa rinvio, e risponde alla opportunità di completare il quadro dei compiti spettanti al Corpo nazionale.

## ART 2

Riproduce in termini generali l'attuale articolazione periferica del Corpo. Le direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono state istituite e disciplinate nel DPR n.314 del 2002; attualmente è prevista anche una direzione interregionale dei vigili del fuoco, Veneto – Trentino Alto Adige, per far fronte a particolari esigenze di soccorso della regione Trentino Alto Adige, che non viene però espressamente richiamata nel testo perché rappresenta una forma particolare di organizzazione della direzione regionale del Veneto, disciplinata sulla base del DPR n. 314 /2002 e di appositi protocolli. I comandi provinciali, i distaccamenti ed i posti di vigilanza sono previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge n.469/1961; i reparti ed i nuclei speciali sono strutture operative di natura specialistica, richiamate in diverse disposizioni, nelle quali confluiscono i nuclei elicotteri, sommozzatori, nautici, le unità cinofile. Si è ritenuto di non riscrivere il contenuto degli articoli indicati e di non richiamare espressamente i regolamenti in materia, per evitare irrigidimenti della disciplina, ma di adottare la tecnica di rinviare genericamente alla fonte regolamentare, secondo i principi della semplificazione, mantenendo transitoriamente in vita le attuali previsioni.

### **ART 3**

La norma accorpa diverse disposizioni contenute in più leggi e regolamenti emanati nel tempo, ed è diretta a rendere più chiare e facilmente leggibili le competenze del Dirigente generale - Capo del Corpo, in precedenza denominato Ispettore generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale vertice del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il principale riferimento è l'art 8 della legge n.996/1970, che nel testo è stato coordinato con le previsioni di cui gli artt. 1, 2 e 8 della legge n.246/2000, dell'art.24 della legge n.521/1988; dell'art.2 del DPR n.608/1994, dell'art 10 del DPR n. 577/1982 e con le previsioni relative all'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 398/2002.

### **ART 4**

La disciplina dei "distaccamenti volontari" da riportare all'art.10 della legge n. 246/2000 non è stata inserita nella disposizione relativa alle strutture periferiche del Corpo, di cui all'art.2, in quanto costituiscono strutture *sui generis* di eventuale istituzione d'intesa con gli enti locali per cui è apparso appropriato riservarne la trattazione in una norma autonoma.

### **ART 5**

La disposizione tiene conto della speciale disciplina adottata in materia di servizi antincendio nella regione Valle D'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

## **CAPO II. Personale ( artt. 6 - 12)**

La materia del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha formato oggetto di una delega al governo – legge n.252/2004- per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a stabilire in regime di diritto pubblico la disciplina del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo, ad esclusione del personale volontario .

Sulla base della legge delega n.252 cit è stato emanato il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, che contiene il nuovo ordinamento del personale del Corpo nazionale

Nel procedimento di riassetto non vengono quindi prese in esame le disposizioni relative al personale permanente del Corpo nazionale, salvi quegli aspetti di carattere generale che non rientrano nella disciplina del rapporto di impiego.

Non si è tenuto conto, inoltre, delle norme relative al personale volontario ausiliario di leva, che sono state mantenute in vigore nella loro originaria formulazione, considerata la sospensione del servizio di leva disposta dal D.Lgs n.215/2001 .

Si è invece provveduto al riordino della disciplina relativa al personale volontario, in quanto questa categoria risulta espressamente esclusa dall'ambito della delega di cui alla legge n.252 cit..

Anche in questo caso gli interventi operati sono nel segno della semplificazione e della delegificazione. La disciplina proposta regola in modo organico gli istituti relativi al rapporto di servizio del personale volontario e tiene conto del fatto che la normativa vigente affida ampi spazi di disciplina alla fonte regolamentare (*cf.* DPR n.76/2004), situazione questa che nel testo viene maggiormente sviluppata.

L'art 6 distingue, sulla base degli articoli 7 e 8 della legge n.1570/1941, 14 e 16 della legge n. 469/1961, il personale del Corpo in permanente e volontario, quest'ultimo legato all'amministrazione da un rapporto solo di servizio; contiene le previsioni in merito all'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo nazionale, nonché sull'utilizzo dei mezzi pubblici. L'art. 7 riporta quanto previsto dall'art.17 della legge n.818/1984, in merito all'utilizzazione del personale nelle istituzioni periferiche dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale dei vigili del fuoco, fondazione di diritto privato con sede in Roma, presso il Ministero dell'interno, di cui al D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630 e successive modifiche. Gli articoli da 8 a 12 sono dedicati al personale volontario e dettano le prescrizioni in materia di reclutamento, richiami in servizio, trattamento economico, disciplina e cessazione dal servizio, e riportano in forma coordinata, e con gli aggiornamenti intervenuti, gli articoli da 70 a 74 della legge n.469; 13 della legge n.996/1970; 41 della legge n.930/1980; 35 della legge 521/1988; 12 della legge n.246/2000 e, ove necessario, nel DPR n.76/2004.

### **CAPO III Prevenzione incendi ( artt.13 – 23)**

Sono state riunite in modo organico le numerose previsioni in materia, modificando ove necessario il tenore letterale delle disposizioni in modo da rendere il testo chiaro e conforme all'evoluzione dei principi nazionali e comunitari esistenti in materia. Nella redazione delle norme si è tenuto conto oltre che delle fonti di rango legislativo anche di quelle regolamentari, ed in particolare del DPR 29 luglio 1982, n. 577, emanate sulla base della legge n. 406/1980, sull'espletamento dei servizi antincendio. E' sembrato opportuno, infatti,

per rendere immediatamente percepibile il sistema fondamentale della prevenzione incendi, riportare alla sede legislativa alcune previsioni del DPR n. 577/1982 e del DPR n. 37/1998 che, per il loro stesso contenuto, attengono preferibilmente ad una fonte di primo grado e che comunque, inserite nel decreto legislativo, conferiscono maggiore organicità al sistema. D'altra parte, non si pone alcun problema di interpretazione o di incompatibilità tra le norme regolamentari contenute nei DPR citati e quelle riscritte nel testo.

L'art 13, definisce la nozione di prevenzione incendi, con riferimento anche agli aspetti interdisciplinari. L'art 14 codifica il principio della competenza esclusiva del Ministero dell'interno, contenuto nell'art 22 della legge n.1570/1941, riaffermato costantemente in vari provvedimenti normativi (cfr art. 1, c. 7, legge n. 269/2004 sul riordino del settore energetico, il DPR n.200/2004) ed elenca le attività di prevenzione incendi, che vengono collocate in un'unica previsione; l'art 15 disciplina l'emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi ; negli articoli 16, 17, 18 e 19 vengono trattate in dettaglio alcune delle attività di prevenzione incendi elencate nell'art 14, in relazione alla opportunità di fissare per le stesse una disciplina più completa. In particolare, l'art 16 determina il procedimento di prevenzione incendi sulla base di quanto già previsto dalla legge n. 966/1965, della legge n.818/1984, del DPR n.577/1982 e del DPR n.37/1998. Si è reso necessario sul punto , per il coordinamento con le disposizioni successive, e specialmente con l'art. 20 del testo, prevedere che le attività soggette al rilascio del certificato vengono individuate con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica. Nell'art.18 si disciplina il servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, con l'estensione alle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico. L'art. 19 introduce, in via generale, il potere di vigilanza svolto sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi dal personale del Corpo, con funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria. L'art. 20 dispone in materia di sanzioni penali e sospensione dell'attività. Per le sanzioni penali si rileva che il testo non introduce nuove sanzioni, né modifica sostanzialmente quelle previste, ma riporta, con dei necessari aggiornamenti, quanto già previsto dall'art. 5 della legge 818/1984. Nella attuale formulazione dell'art. 20 l'amministrazione ha tenuto conto dei rilievi della Corte Costituzionale in ordine all'art. 5 cit. e di cui alla sentenza 282/1990. La previsione della sanzione penale è stata infatti ancorata alla introduzione di elementi di maggiore specificità, quali la definizione dei requisiti essenziali per la determinazione del fatto tipico e l'introduzione di un criterio che determina, con sufficiente specificità la condotta penalmente rilevante (l'impiego di prodotti infiammabili o esplosivi che comportino in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni). Al

successivo provvedimento amministrativo – DPR- viene poi demandata solo una funzione integrativa in ordine a quegli elementi che non possono essere indicati in modo particolareggiato dalla legge. Si tratta dello stesso criterio previsto per il reato di cui agli artt. 36, 37 e 389 del D.P.R. n. 547/1955, tuttora vigente e applicabile, come confermato da recenti decisioni della Cassazione penale (cfr. Cassazione penale Sez. III n.45064 del 24/11/2003). Gli artt. 21 e 22, dettano rispettivamente le norme sull'istituzione del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi e del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. L'art 23 sancisce, come regola generale, l'onerosità della prestazioni di prevenzione incendi di cui all'art 14, già prevista in singole disposizioni sparse in più provvedimenti, salvo le eccezioni espressamente richiamate.

#### **CAPO IV Soccorso pubblico ( artt.24-26 )**

Il testo proposto rappresenta una sistematizzazione e razionalizzazione delle norme presenti e parte dall'individuazione della nozione di soccorso pubblico connessa al verificarsi di eventi che richiedono interventi d'urgenza.

La nozione di soccorso pubblico ed i contenuti della corrispondente attività, fissati all'art 24, commi da 1 a 4, del testo, sono stati tratti da una lettura complessiva ed evolutiva degli articoli 1, 23, 24, 25 e 30 della legge n.1570/1941; 1 della legge n.469 cit, 6 della legge n.996/1970 ed 11 della legge n.225/1992 per gli eventi di protezione civile. Il comma 5 dell'art 24 individua gli interventi collegati ad eventi di difesa civile , in corrispondenza delle attribuzioni del Corpo in materia, ed in linea con i compiti di istituto. Le specifiche fonti normative di riferimento, in tema di attribuzione di competenze di difesa civile, sono costituite dall'art.14 del D.lgs. 300/1999 , dall'art 6 del D.P.R. 398/2001 e dall'art 52, comma 7, della legge n.448/2001 che assegna al Corpo nazionale le risorse per fronteggiare, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche; il comma 6 definisce il contenuto dell'attività di soccorso prestata dai vigili del fuoco nel caso di incendi boschivi, con i necessari coordinamenti con la legge quadro del 21 novembre 2000, n.353; il comma 7 detta disposizioni concernenti le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti di soccorso.

Nell'art 25 è stata riscritta, accorrandola in un'unica previsione, la disciplina sui servizi a pagamento, applicati tutte le volte in cui non sussiste un pericolo di danno imminente alle

persone o ai beni, di cui agli articoli 26 della legge n.1570/1941; 1 ,3 e 5 della legge n.966/1965; 40 della legge n.930/1980 ; 18 della legge n.246/2000.

L'art 26 riguarda il soccorso in ambito portuale ed aeroportuale, previsto in via generale dall'art.1 della legge n.469 cit. e disciplinato rispettivamente dalla legge n.690/1940 e dagli artt.1, 2, 3 e 7 della legge n.930/1980. Nella formulazione è stato adottato il criterio di richiamare , per esigenze di organicità, le competenze fondamentali del Corpo, lasciando in vita la risalente disciplina che regola la materia e la cui rivisitazione coinvolge competenze anche di altre amministrazioni.

#### **CAPO V Disposizioni in materia di contabilità (artt. 27, 28)**

Gli articoli 27 e 28 contengono rispettivamente la disciplina relativa alla destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento e le norme in materia di amministrazione e contabilità. In relazione al secondo punto (norme in materia di amministrazione e contabilità), per le considerazioni già svolte, si è preferito richiamare la potestà regolamentare dell'Amministrazione e fare contemporaneamente salvo il D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550 e successive modifiche.

#### **CAPO VI Disposizioni finali ed abrogazioni (artt. 29 - 36)**

L'art. 29 è dedicato alle forniture di caserme, immobili e materiali destinati allo svolgimento dei servizi di istituto. Contiene altresì prescrizioni in materia di immatricolazioni di automezzi ed aeromobili del Corpo nazionale. La disposizione riunisce e riscrive , previa eliminazione delle parti non più vigenti, gli artt. 20, 21 della legge n.1570 cit; 107 della legge n.469cit.; 14, comma 13 della legge n.109/1994.

L'art. 30 prevede l'assegnazione degli alloggi di servizio a titolo gratuito ed a titolo oneroso, in base a quanto disposto dagli articoli 21 della legge 1570 cit.; 129 R.D. n. 699 del 1942; 3 del D.L.n.176/1995, convertito dalla legge n.284/1995; 8 della legge n. 246/2000. Le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio sono state disciplinate in un regolamento dell'Amministrazione (D.M. 6 ottobre 2003, n. 296), a cui si è fatto solo un rinvio nel testo per mantenerne in vita la vigenza. Gli articoli 31 e 32 raccolgono le disposizioni esistenti in materia di uniformi ed equipaggiamenti, comprese negli articoli 70 della legge n.1570 cit. e nel capo III del R.D. n. 699 cit., con rinvio per le modalità di attuazione ad un regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno. L'art. 33

include una nuova previsione, finalizzata a dare rilievo all'attività fino ad ora svolta dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco, che ha rappresentato nella concreta esperienza un forte punto di riferimento con il personale in congedo, in modo da assicurare nel prosieguo forme di collaborazione sempre più attive tra il Dipartimento ed il personale del Corpo in congedo. L'art 34 contiene una disposizione di delegificazione relativa alla successiva fase di attuazione del decreto legislativo.

L'art 35 contiene l'elencazione delle abrogazioni. Le abrogazioni sono state introdotte tenendo presente le disposizioni:

- a) che risultano eliminate per sopravvenuta incompatibilità con l'ordinamento generale e quelle che sono state implicitamente già abrogate da disposizioni di settore o che comunque hanno esaurito i propri effetti;
- b) da abrogare perché riprodotte nel testo del decreto legislativo, o per esigenza di coordinamento formale;
- c) da mantenere transitoriamente in vita fino all'emanazione di una nuova disciplina secondo quanto previsto nel decreto legislativo.

L'art. 36 introduce una norma di rinvio dinamico, necessaria per i numerosi richiami presenti in leggi, regolamenti ed atti amministrativi alle disposizioni riscritte nel decreto legislativo. Il comma 2 conferma la vigenza delle disposizioni contenute in decreti ministeriali o regolamenti, attualmente esistenti, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti nel decreto legislativo.

Non derivando dal provvedimento nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, questa Amministrazione non ha predisposto la relazione di cui al 2° comma dell'art. 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### **a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti**

Il provvedimento è diretto alla revisione ed al riassetto sistematico della copiosa normativa in materia di ordinamento, funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Destinatari diretti sono stessa pubblica Amministrazione proponente, le Istituzioni dello Stato, i titolari delle attività soggette alla disciplina di prevenzione incendi, i cittadini che ricevono l'attività di soccorso tecnico. Destinataria indiretta è l'utenza che beneficia di un sistema maggiormente organico a garanzia dell'assolvimento delle funzioni di salvaguardia della sicurezza dei cittadini.

### **b) Obiettivi e risultati attesi**

1. realizzazione di un corpo normativo funzionale e sistematico, aggiornato sulla base dell'evoluzione dell'ordinamento particolare del Corpo nazionale, della normativa concernente l'organizzazione delle amministrazioni dello Stato, dell'assetto costituzionale delle competenze;
2. abrogazione espressa di un cospicuo numero di disposizioni, risalenti nel tempo, divenute incompatibili con l'ordinamento generale, ovvero implicitamente abrogate da disposizioni di settore o, comunque, inapplicabili in quanto hanno esaurito i propri effetti.

### **c) Impatto diretto o indiretto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.**

Il provvedimento non modifica direttamente o indirettamente funzioni e compiti di altre amministrazioni.

### **d) Impatto sui destinatari diretti.**

Il provvedimento riordina una disciplina esistente, in termini di chiarezza e certezza del diritto, ed ha quindi un impatto positivo, quanto atteso, sui destinatari diretti.

### **e) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati**

Attraverso il riassetto organico del settore, il provvedimento contribuisce a rendere maggiore chiarezza sulle funzioni e sui compiti che il Corpo nazionale è chiamato a svolgere in relazione alla tutela di valori

fondamentali. Si ritiene che esso comporti indubbi effetti favorevoli su tutte le categorie di soggetti interessati.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

### **1. Analisi di impatto normativo dell'intervento sulla legislazione vigente e del quadro normativo di riferimento - Ratio dell'intervento**

La legge 29 luglio 2003, n.229, legge di semplificazione per il 2001, ha conferito - all'art.11 - la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i principi fissati dall'art.20 della legge 15 marzo 1997, n.59.

Secondo quanto previsto nei criteri di delega, il provvedimento disciplina l'ordinamento, le funzioni ed i compiti istituzionali del Corpo nazionale. Rimangono esclusi gli aspetti legati alla disciplina del rapporto d'impiego del personale, contenuta nel decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, emanato in base alla legge delega 30 settembre 2004, n.252

Il testo unifica in forma sistematica ed aggiorna, anche sulla base delle riforme che hanno interessato l'organizzazione del Governo e l'assetto delle competenze legislative statali, di cui al titolo V della Costituzione, un vastissimo ambito normativo che possedeva una propria organicità in epoca risalente, ma che è stato via via modificato con interventi parziali, sovrapposti nel tempo, spesso lasciando in vigore norme originarie.

Il riassetto tende non solo a conferire organicità alla disciplina esistente, ma anche a rendere più evidente e percepibili la funzione ed i compiti svolti dal Corpo nazionale, quale parte integrante e sostanziale del sistema di sicurezza civile statale, diretto al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Il provvedimento è diretto essenzialmente:

- a fissare le norme fondamentali sull'organizzazione del Corpo nazionale, in modo da indicarne la struttura, la collocazione istituzionale nel Ministero dell'interno, le articolazioni periferiche, la distinzione tra la componente permanente e quella volontaria e, per quest'ultima, a determinare la conseguente disciplina;
- a disciplinare le funzioni ed i compiti in relazione alle attività istituzionali di soccorso pubblico, compresa l'attività legata al rischio nucleare, batteriologico, chimico e radiologico, di prevenzione incendi, di difesa civile; per completezza di trattazione è stato altresì previsto un rinvio ai compiti del

Corpo quale componente del *Servizio nazionale di protezione civile* ai sensi dell'art.11 della legge n.225/1994

- a fissare le norme fondamentali in materia, demandando a successivi regolamenti di attuazione la disciplina di dettaglio.

\*\*\*\*\*

## **2. Analisi della compatibilità dell'intervento con la normativa comunitaria**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, ma effettua, ove necessario, il coordinamento con le previsioni comunitarie;

## **3. Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale.**

Non pone alcuna questione di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, in quanto: a) è diretto a razionalizzare l'organizzazione degli uffici di un organo dello Stato; b) il riassetto delle norme sulle competenze attiene a profili di legislazione esclusiva statale; c) per alcuni aspetti che possono impattare in materie di legislazione concorrente soccorre il metodo della sussidiarietà ed adeguatezza dell'esercizio delle funzioni, dove ricorra la necessità dell'esercizio unitario delle funzioni stesse, preceduto da una fase di concertazione e coordinamento orizzontale.

## **4. Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali**

Non pone alcuna questione di compatibilità con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, per quanto evidenziato sub. 3, lettera c).

## 5. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nuove definizioni normative

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di decreto.

c) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Le disposizioni dello schema di decreto contengono effetti abrogativi espliciti.

## RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Si tratta infatti di una operazione di raccolta e riassetto di norme già esistenti nell'ordinamento.

*Schema di decreto legislativo recante  
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale  
dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Visto l'art.11 della legge 29 luglio 2003, n.229, recante la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  
Visto l'art.2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n.186;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;  
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del ...;  
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle date ...;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;  
Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e finanze e con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Emana  
il seguente decreto legislativo

CAPO I  
Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Art. 1

*Struttura e funzioni*

*(Artt. 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225; art. 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito Corpo nazionale, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito Dipartimento, per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche ai fini dell'attività di difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo

quanto previsto nel presente decreto legislativo.

2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

#### Art. 2

##### *Organizzazione periferica del Corpo nazionale*

(Artt. 10, 11, 12 legge 13 maggio 1961 n. 469; art. 4, co. 4 e art.15, co. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300)

1. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici:
  - a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1;
  - b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;
  - c) distretti, distaccamenti e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;
  - d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4, bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, lett. a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma uno, lett. c) e lett. d).

3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma due continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 3

##### *Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Art. 8, co. 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; artt. 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000 n. 246; art. 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; art. 10, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)

1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di Dirigente generale - capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le seguenti funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare:

- a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le

funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n.398 con le strutture periferiche del Corpo nazionale, ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

- b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
- c) è componente di diritto, della Commissione consultiva centrale controllo armi;
- d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo;
- e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica;

#### Art. 4

##### *Distaccamenti volontari*

(Art. 10, co 1 e 2, legge n. 10 agosto 2000, n. 246)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il Ministero dell'interno, d'intesa con gli enti locali interessati, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'art. 9.

2. Gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma precedente, contribuiscono al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.

#### Art. 5

##### *Regioni a statuto speciale*

1. Nella regione Valle D'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.

CAPO II  
Sezione I  
Personale

Art. 6

*Disposizioni generali*

(art. 7, co.1 e 2, art. 8 e 17 legge 27 dicembre 1941, n. 1570; artt.14, 16 legge 13 maggio 1961, n. 469; artt. 1 e 2 legge 30 settembre 2004, n. 252)

1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. Il rapporto d'impiego del personale permanente è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.

2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

Art 7

*Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(art. 17 legge 7 dicembre 1984, n. 818)

1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, o in località limitrofe, può essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni stesse.

Sez. II

Personale volontario

Art. 8

*Reclutamento del personale volontario*

(art. 13 legge 8 dicembre 1970, n. 996)

1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a

seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76.

3. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.

4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

#### Art. 9

##### *Richiami in servizio del personale volontario*

(art. 70, co. 1 e 2 legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 41 legge 23 dicembre 1980, n. 930; art. 12, co. 1 legge n. 10 agosto 2000, n. 246)

1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.

2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:

- a) in caso di particolari necessità dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
- b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
- c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lett. a), sono disposti nel limite di 20 giorni all'anno, elevato a 180 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente.

4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore Regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.

Art. 10

*Trattamento economico ed assicurativo*

(art. 71 e 74 legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 16 legge 27 dicembre 1973, n. 850)

1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, e per tutta la durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente profilo, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.

3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 11

*Disciplina*

(art. 35 legge 5 dicembre 1988, n. 521)

1. Il personale volontario del Corpo Nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura
- b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni
- c) radiazione.

2. Le modalità di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono stabilite con apposito regolamento, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi ed i criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni previste per il personale permanente del Corpo nazionale. Sino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

3. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata, o per gravi motivi, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Art. 12  
*Cessazione dal servizio*  
(artt. 72 e 73 legge 13 maggio 1961, n. 469)

1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.

2. Il personale volontario è esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.

**CAPO III**  
Prevenzione incendi

Art. 13  
*Definizione ed ambito di esplicazione*  
(artt. 1 e 2 legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 1, co. 7, lett. e) legge 23 agosto 2004, n. 239; artt. 1, 2 e 4 DPR 29 luglio 1982, n. 577)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Art. 14  
*Competenza e attività*  
(artt. 22 e 30 legge 27 dicembre 1941, n.1570; art. 2 legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 14 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; artt. 1, 6 e 8 DPR 29 luglio 1982, n. 577)

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico

e della difesa civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. L'attività di prevenzione incendi comporta l'assunzione di un'organizzazione idonea al conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza delle attività.

3. Sono attività di prevenzione incendi in particolare:

- a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
- b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
- c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
- d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
- e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato.
- g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;
- h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
- i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- j) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).

4. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 3, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

5. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

#### Art. 15

##### *Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi*

(art. 3 legge 7 dicembre 1984, n. 818; art. 1, co. 7, lett e) legge 23 agosto 2004, n. 239; artt. 3 e 13 DPR 29 luglio 1982, n. 577)

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

- a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
- b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministri dell'interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Sino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

Art. 16

*Certificato di prevenzione incendi*

(art. 4 legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 1 legge 7 dicembre 1984, n. 818; art. 3 DPR 12 gennaio 1998, n. 37; artt. 13, 14 e 17 DPR 29 luglio 1982, n. 577)

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio e a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi e può avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi il Comando provinciale non dà luogo al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

7. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A all'art.1, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

#### Art. 17

##### *Formazione*

(artt. 8-bis e 12 decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; art. 3 commi 1, 2 e 3 decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; art. 7 DPR 29 luglio 1982, n. 577; art. 18, comma 6, legge n. 10 agosto 2000, n. 246)

1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi e dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e

le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze Armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

3. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto legislativo.

4. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

#### Art. 18

##### *Servizi di vigilanza antincendio*

(art. 2, lett. b) e art. 3, lett. b) legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 4, co. 3 decreto legge 28 agosto 1995, n. 361 convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili solo con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al successivo comma 5 sono individuate i locali e le strutture escluse da tale obbligo.

3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.

5. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare ai sensi del comma 3 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.

#### Art. 19

##### *Vigilanza*

(art. 23 decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

#### Art. 20

##### *Sanzioni penali e sospensione dell'attività*

(art. 1, 5, commi 1 e 2 legge 7 dicembre 1984, n. 818; art. 2 legge 26 luglio 1965, n. 966)

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di

prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R. previsto all'articolo 16, comma 1 .

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi attestati fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi contraffaccia o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

#### Art. 21

##### *Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi* (artt. 10 e 11 DPR 29 luglio 1982, n. 577)

1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
- b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.

#### Art. 22

*Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi*

(art. 19 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; art. 19, lett. C) e art. 20 DPR 29 luglio 1982, n. 577)

1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;
- b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti, rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 e a formulare le relative conclusioni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 21, comma 2 del presente decreto legislativo sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

Art. 23

*Oneri per l'attività di prevenzione incendi*

(art. 1 legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 18 legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'art. 14, comma 3, sono effettuati dal corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.

2. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal corpo nazionale ed individuate le attività di prevenzione rese a titolo gratuito. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno

precedente.

3. I decreti di cui al comma 2, prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.

## CAPO IV Soccorso pubblico

### Art. 24

#### *Interventi di soccorso pubblico*

(artt. 24, 25 e 30 legge 27 dicembre 1941, n. 1570; artt. 1 e 2 legge 13 maggio 1961, n. 469/1961; art. 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225; artt. 3, 7, c.3 lett. a) legge 21 novembre 2000, n. 353; art. 52 legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

- a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
- b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici anche di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

- a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul

territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

- b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
- c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
- d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
- e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

6. Ferme restando le competenze delle Regioni e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'art.7 comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale mette, inoltre, a disposizione delle Regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le Regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale che possono essere posti a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle Regioni.

7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti T.L.C, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

#### Art. 25

##### *Oneri per i servizi di soccorso pubblico*

(art. 1 legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 18 legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al ministero dell'interno.

Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'art. 23, comma 2.

#### Art. 26

##### *Soccorso aeroportuale e portuale*

(artt. 1, 2 e 10 legge 13 maggio 1940, n. 690; art. 1, co. 1, lett. b) e co. 2 legge 13 maggio 1961, n. 469; artt. 1, 2, 3 legge 23 dicembre 1980, n. 930)

1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi.

2. Con decreto di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, e determinate le relative modalità di svolgimento.

3. Le modificazioni all'individuazione degli aeroporti di cui al comma 2 sono apportate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della licenza di cui all'art. 788 del codice della navigazione o dal titolare della concessione della gestione aeroportuale. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate le modalità per l'istituzione del servizio, sono fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'art.3 della legge 23 dicembre 1980, n.930.

5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica. Con decreto di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.

6. Sino all'emanazione dei **regolamenti** di cui al comma 2 e 5, da adottarsi previo parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930 e 2 dicembre 1991, n. 384, nonché per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.

## CAPO V

### Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità

#### Art. 27

##### *Introiti derivanti da servizi a pagamento*

(art. 3, c. 2 decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609)

1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base della spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17, sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### Art. 28

##### *Norme in materia di amministrazione e contabilità*

(art. 5 decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; DPR 16 dicembre 1999, n. 550)

1. Con regolamento da emanare a norma dell'art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550 e successive modifiche recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

CAPO VI  
Disposizioni finali e abrogazioni

Art.29

*Materiali e caserme*

(artt. 20 e 21 legge 27 dicembre 1941, n. 1570; art. 107 legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 13, co. 14 legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.

2. I progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma uno, sono approvati dal Ministero dell'Interno; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità.

3. Il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compreso il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, è di proprietà del Ministero dell'Interno.

4. L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del Corpo nazionale è fatta a cura del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.138 del codice della strada e dell'art 748 del codice della navigazione.

Art.30

*Alloggi di servizio*

(art. 129 R.D. 16 marzo 1942, n. 699; art. 21 legge 27 dicembre 1941, n. 1570; art. 3 decreto legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; art. 8 legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma quattro.

2. Gli alloggi di cui al comma uno sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonché al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.

3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma due esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle

utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'immobile.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 18 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'emanazione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2003, n. 296.

#### Art 31

##### *Uniformi ed equipaggiamento*

(art.70 legge 27 dicembre 1941, n. 1570; artt. 101 e 102 R.D. 16 marzo 1942, n. 699)

1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.

2. Il personale di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, ed altresì di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti.

#### Art.32

##### *(Ricompense)*

(artt. 62-72 R.D. 16 marzo 1942, n. 699; art. 80 legge 13 maggio 1961, n. 469)

1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenzza ed insegne .

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 18 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenzza e delle insegne, di cui al comma uno. Fino all'emanazione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

### Art. 33

#### *Associazione nazionale dei vigili del fuoco*

1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale, *associazione di diritto privato, senza fini di lucro*, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

### Art. 34

#### *Disposizioni di attuazione*

1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della stessa legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'interno.

### Art. 35

#### *Norme abrogate*

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:

- a) regio decreto legge 10 ottobre 1934, n. 2472;
- b) regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 1971;
- c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454;
- d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, comma 4; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1; 13, comma 4; 18; 19; 22; 24; 30.
- e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'art 33;
- f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;
- g) regio decreto 30 novembre 1942;
- h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254
- i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641
- j) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;
- k) legge 14 marzo 1958, n. 251;
- l) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 comma 1 lett) c limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, comma 1, fino all'emanazione dei D.Lgs. di cui all'art. 6, comma 1; 21, comma 2; 25 comma 2; 78; 80; 84; 85; 106; 107;
- m) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
- n) legge 4 gennaio 1963, n. 10;
- o) legge 2 marzo 1963, n. 364;

- p) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'art 2, lett. c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- q) legge 21 novembre n.1046;
- r) legge 9 marzo 1967, n. 212;
- s) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 4; 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, comma1;
- t) legge 2 luglio 1971, n.599;
- u) legge 27 dicembre 1980, n.850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20;
- v) legge 15 febbraio 1974, n. 42
- w) decreto legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;
- x) decreto legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;
- y) legge 11 gennaio 1979, n. 14;
- z) legge 5 agosto 1978, n. 472;
- aa) legge 8 luglio 1980, n. 336;
- bb) 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione degli articoli 2,3, 7 comma 2; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero,33, 38;
- cc) decreto legge 15 gennaio 1982, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;
- dd) legge 4 marzo 1982, n. 66;
- ee) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, commi da 1 a 4 e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'art. 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17
- ff) legge 13 maggio 1985, n. 197;
- gg) decreto legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'art. 5;
- hh) decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14,15,16,17,19;
- ii) legge 5 dicembre 1988, n 521, limitatamente agli articoli, 9, 15,16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 mantenuto in vigore sino alla emanazione del regolamento di cui all'art 11;
- jj) decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1 commi 3, 5, 7; 1 ter, 2; 3;
- kk) legge 21 marzo 2001, n. 75;
- ll) D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3 commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7, commi 1 e 2; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 22, comma 3, del presente decreto legislativo.

*Art. 36*  
*Norma finale*

1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate

dall'art. 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato da ciascun articolo.

2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.
3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della Difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 **nonché le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979) e del D.P.R. 1994, n. 662 relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.**